



Mefop

**La contribuzione
a Eurofer**

Eurofer/Mefop

Regole fissate dalle fonti

- ▶ Percentuale TFR maturando
- ▶ Tempistica dei versamenti
- ▶ Contribuzione datoriale
- ▶ Contribuzione contrattuale
- ▶ Base imponibile
- ▶ Portabilità contribuzione datoriale

- ▶ Procedimentalizzazione della fase di finanziamento
- ▶ Ruolo di supplenza/integrazione alle fonti istitutive
- ▶ Alcuni aspetti
 - ▶ Versamento diretto
 - ▶ Versamento con trattenuta in busta paga
 - ▶ Tempi di investimento/disinvestimento

La contribuzione ordinaria



Mefop

- Contributo a carico del lavoratore
- Contributo a carico del datore di lavoro
- TFR (maturando)

oppure

- Solo TFR (maturando)

Quanto TFR maturando posso versare?

- tutto per i post 93 (6,91% della retribuzione)
- tutto o parte per gli ante 93 (6,91% o 33% FS; 29% Anas)

È sempre possibile sospendere la contribuzione a carico del lavoratore (con sospensione della contribuzione datoriale), ma non il versamento del TFR maturando

Informazioni di dettaglio nella Nota informativa

La contribuzione lavoratore/datore



- se il lavoratore versa l'1% e il TFR (tutto o parte), il datore versa il 1%
- + contribuzione contrattuale

È possibile modificare la % di contribuzione

Contributi una tantum



- È possibile versare contributi una tantum direttamente
- È possibile versare contributi una tantum tramite il datore di lavoro

Esaminiamo la modulistica del fondo Eurofer...

I diversi tipi di contribuzione



Mefop

- Contribuzione a carico del lavoratore
- Contribuzione a carico del datore di lavoro
- TFR
- La contribuzione volontaria
- La contribuzione reintegratoria
- Contribuzione contrattuale
- La sospensione del versamento: Tfr e contributi
- Il Tfr pregresso

TFR in busta paga (L. 190/2014 “Legge stabilità”)



Mefop

- la scelta del “Tfr in busta paga” comporta una **sospensione del versamento del Tfr per i soggetti già iscritti ai FP**;
- si generano fattispecie di adesione/permanenza nel FP con sola contribuzione da parte dei lavoratori dipendenti;

QuIR: cosa si intende?

Quota maturanda di Tfr integrativa della retribuzione

Prima liquidazione effettiva:

aziende che non accedono al
finanziamento: **maggio 2015**

aziende che accedono al
finanziamento (no obbligo Tfr al
Fondo Tesoreria e meno di 50
addetti come media occupati
in forza al 2014): **agosto 2015**

Quali effetti sulla previdenza complementare?

- Irrevocabilità della scelta che può effettuarsi anche in caso di adesione con Tfr al fondo pensione
- La posizione si mantiene attiva con contributi a carico dell'iscritto e del datore di lavoro
- Post 30 giugno 2018, *rebus sic stantibus*, il Tfr maturando torna al fondo pensione di riferimento (la circolare Inps n.82/2015 parla espressamente di sospensione nel versamento)

Quali effetti sulla previdenza complementare?

- Resta ferma, per chi ha optato per la QuIR, la possibilità di aderire al fondo pensione
- In caso di cessione in garanzia del Tfr l'opzione non può essere esercitata (quindi anche in caso di vincolo notificato al fondo pensione prima della scelta)
- Rispetto ai lavoratori che hanno effettuato la scelta non operano gli obblighi gravanti sul datore di lavoro di versare il Tfr a previdenza complementare o al Fondo Tesoreria (es. adesione tacita per silenzio assenso)

Agevolazioni per il datore di lavoro (misure compensative)

- **Deducibilità dal reddito di impresa** di un importo pari al 4% dell'ammontare di Tfr annualmente destinato a forme di previdenza complementare e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato (per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%)
- **Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2, L.297/82** nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato (impatto dello 0,20 % sul monte retributivo in proporzione al Tfr che esce dall'azienda)
- **Riduzione del costo del lavoro** attraverso una **riduzione degli oneri impropri** (contributi sociali a carico del datore di lavoro quali assegni familiari, maternità e disoccupazione). Misura entrata a regime nel 2014 con impatto dello 0,28% sul monte retributivo in proporzione al Tfr che esce dall'azienda.

Agevolazioni per il datore di lavoro (misure compensative)



- Il **datore di lavoro che accede al finanziamento** agevolato per le liquidazioni mensili di Tfr in busta paga **non gode delle misure compensative** prima illustrate (previste dall'art.10 del D.Lgs 252/2005)

I diversi regimi fiscali (1)

	TASSAZIONE RENDIMENTI
TFR IN BUSTA PAGA	Si rinuncia ai rendimenti
TFR IN AZIENDA	17%
TFR NEL FONDO PENSIONE	12,5% sui titoli di Stato 20% sugli altri investimenti *

*** Considerata l'attuale composizione del portafogli dei fondi pensione, l'aliquota effettiva può essere stimata in circa il 15,5%.*

I diversi regimi fiscali(2)



Mefop

	TASSAZIONE MONTANTE
TFR IN BUSTA PAGA	Tassazione ordinaria* da 0 a 15.000 € 23% da 15.001 a 28.000 € 27% da 28.001 a 55.000 € 38% da 55.001 a 75.000 € 41% oltre 75.000 € 43%
TFR IN AZIENDA	Tassazione separata (media degli ultimi 5 anni, minimo 23%)
TFR NEL FONDO PENSIONE	Tassazione sostitutiva (prestazione finale dal 15 al 9%; riscatto immediato 23%)

** Si ricorda infine che all'aliquota marginale vanno aggiunte le addizionali regionali e comunali.*



- **Ipotesi**

- Reddito lordo iniziale: € 25.000
- Crescita reddito: 0% reale annuo
- Tasso di inflazione: 2% annuo
- Rendimento lordo Tfr: 3% annuo al lordo dell'inflazione
- Rendimento lordo del Fondo Pensione: 2% reale annuo

Versamento del solo TFR



Mefop

	RISORSE DOPO 3 ANNI	DIFFERENZA
TFR IN BUSTA PAGA Tassazione marginale (27%)	€ 3.861 (circa 85 € al mese in più)	
TFR IN AZIENDA Tassazione separata (minimo 23%)	€ 4.333	+ 472 €
TFR A FONDO PENSIONE Tassazione sostitutiva 15% (min 9%, max 23%)	€ 5.060	+ 1.199 €

Versamento TFR pregresso



Mefop

- Ante 31.12.2006: occorre accordo tra datore e lavoratore
- Post 2007: attenzione a interazione con INPS (per aziende tenute al versamento al fondo di Tesoreria)
- Distinta contributiva per periodi fiscali e composizione capitale/rendimenti



REINTEGRO E RESTITUZIONE

- Pillola 103
- Effetti civilistici
 - Reiterazione anticipazione (file «Quanto anticipo»)
 - Prestazione in capitale (file «Quanto capitale»)
- Effetti fiscali
 - Reintegro M3
 - L'aderente supera il plafond (5.164,57 €)

- Restituzione dell'anticipazione fruita senza titolo
- Ripensamento
- Problemi:
 - Perdita valore quota
 - Aspetti fiscali



BONUS RENZI

- Bonus 80 € mese
 - i versamenti deducibili, trattenuti dal datore di lavoro, riducono il reddito complessivo
 - il bonus spetta se il reddito complessivo è ridotto la soglia di 26.600 €

Reddito complessivo	Bonus spettante
da 0 a 8.145	0
da 8.145 a 24.600	960
25.100	720
25.600	480
26.100	240
da 26.600 in poi	0



PREMI DI PRODUTTIVITÀ SOGGETTI A DETASSAZIONE E VERSAMENTO NEL FONDO PENSIONE

Premi di produttività



Mefop

Art. 1, c. 182, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, lett. a)

*«salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di **3000 euro lordi**, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (...)»*

Il plafond agevolabile passa da 2000 a 3000 euro lordi.



Art. 1, c. 189, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, lett. e)

*«Il limite di cui al comma 182 (3000 euro lordi, ndr) e' aumentato fino ad un importo non superiore a **4000 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188»*

Il plafond agevolabile passa da 2500 a 4000 euro.

Requisito reddituale

Art. 1, c. 186, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio 2017 (art. 1, comma 160, lett.d)

- **Requisito reddituale:** reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (riferito all'anno precedente)*.

*ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal soggetto nell'anno precedente rispetto a quello del premio di produttività anche riconducibili a più rapporti di lavoro o ad attività di lavoro svolte all'estero, purché assoggettati a tassazione ordinaria (Cfr. Agenzia Entrate 30 aprile 2013, n. 11/E).

Il requisito reddituale passa da 50.000 a 80.000 euro lordi.

... segue

Reddito da lavoro dipendente	Importo premi di produttività	Imposizione fiscale per il lavoratore
≤ 80.000 euro lordi	importo ≤ 3000 euro lordi	imposta sostitutiva con aliquota del 10%
≤ 80.000 euro lordi	importo > 3000 euro lordi	aliquota ordinaria Irpef + relative addizionali regionali
> 80.000 euro lordi	qualsiasi importo	aliquota ordinaria Irpef + relative addizionali regionali

Art. 1, comma 187, Stabilità 2016

L'agevolazione interessa le somme e i valori corrisposti in esecuzione di:

- contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rsa delle suddette associazioni ovvero dalla Rsu.

Premio di produttività o benefit?



Mefop

Art. 1, comma 184, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio 2017 (articolo 1, comma 160, lett. b)

«Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 (premio di produttività, entro il plafond di 3000 euro ndr).

Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 (premio di produttività, entro il plafond di 3000 euro ndr). »



- il lavoratore può scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, il premio di produttività e, in alternativa, può scegliere di fruire di «benefit», per gli stessi importi o parte di essi.
- tali «benefit» mantengono il regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (fermi restando i limiti di cui al 51 Tuir) pur se derivino, appunto, dalla ‘trasformazione’ di un premio in un benefit anche in denaro.



- Il comma 160, lett. c) dell'unico articolo del DDL Bilancio 2017 introduce, nell'assetto della Stabilità 2016, **il nuovo comma 184 bis**



- «Ai fini dell'applicazione del comma 184, **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:**
- a) i contributi alle **forme pensionistiche complementari** di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, **delle somme di cui al comma 182** del presente articolo, **anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari** ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
- b) i contributi di **assistenza sanitaria** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, **anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a)**;
- c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;

... ne consegue che

Il premio di produttività* versato al fondo pensione:

- non viene tassato con l'aliquota sostitutiva del 10%;
- non concorre mai a formare reddito da lavoro dipendente, anche nel caso in cui le somme eccedano il noto plafond di deducibilità di 5164,57 euro;
- non viene tassato neanche in fase di prestazione.

*somme di cui al comma 182 della Legge di Stabilità del 2016, plafond agevolabile.

- Contributo di solidarietà? Si attendono indicazioni Inps;
- Opportunità di modificare i sistemi informatici dei FP al fine di identificare la contribuzione versata come conversione del premio di produttività;



Mefop

Il limite di deduzione dei contributi

Deduzione dei contributi al

31.12.2006



Mefop

I contributi o premi versati ad una FPC erano deducibili dal reddito complessivo entro il limite più basso tra:

- 12% del reddito complessivo

c.d. limite relativo

- € 5.164,57

c.d. limite assoluto

- doppio del TFR versato alla FP collettiva, relativamente ai soli redditi di lavoro dipendente (qualora tale reddito implicava un diritto al TFR) e solo per i “nuovi” iscritti

Art. 10, comma 1, lett. e-bis), Tuir

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

- i contributi versati alle fpc di cui al d.lgs. 252/2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto
- alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati a fpc istituite negli Stati UE o SEE inclusi nella c.d. *white list* (Islanda e Norvegia)



Mefop

I contributi o premi versati ad una FPC sono deducibili dal reddito complessivo entro:

- € 5.164,57


ovvero

- un importo più alto
- **per i neo-occupati dal 01.01.2007 ed entro un limite temporale**

I contributi reintegratori eccedenti il limite di deduzione godono di un credito di imposta

Vecchio e nuovo *plafond*. Caso 1


Plafond di deducibilità (caso vincolo Tfr non operante)



Vecchio e nuovo *plafond*.

Caso 2

Plafond di deducibilità (caso vincolo Tfr operante - ipotesi 40%)





- Aumenta la deduzione per i percettori di redditi medio-bassi
- Viene meno il limite del doppio del TFR
 - Maggiore deduzione agli iscritti con limite del TFR più basso
 - Viene meno la discriminazione tra lavoratori dipendenti e non
- Non si è prorogato il regime di innalzamento del limite assoluto per i “vecchi iscritti” in vigore fino al 31.12.2005
- Viene meno il meccanismo di calcolo del limite del 12% del reddito complessivo

Computo dei contributi



Ai fini del raggiungimento del limite di deduzione si computano

- ▶ **i contributi ordinari del lavoratore e/o del datore**
- ▶ **i contributi per la copertura delle spese amministrative (quota d'iscrizione e quota associativa)**
- ▶ **i contributi volontari**
- ▶ **i contributi reintegratori della posizione individuale**
- ▶ **le quote accantonate dall'azienda ai fondi di previdenza interni (art. 105, comma 1, TUIR)**
- ▶ **le quote destinate alla copertura delle prestazioni per invalidità, premorienza e *long term care***

Computo dei contributi



Mefop

Ai fini del raggiungimento del limite di deduzione non si computano

► il TFR

► la “rivalutazione” del TFR

-rivalutazione delle quote di TFR in sede di prima applicazione del d. lgs. 252/2005

► le somme versate dall'azienda a titolo di penalità (?)

... il risparmio fiscale della deduzione



Mefop

- Aliquota marginale Irpef scaglione da € 28.000 a 55.000
→ 38%
 - Addizionali regionale e comunale → i.e. 2%
- Riduzione imponibile → € 4.000
- Risparmio (temporaneo) di imposta → € 1.600



CONTRIBUTI DEDOTTI TRAMITE IL DATORE DI LAVORO

► Lett. h) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir

-Non concorrono a formare il reddito: (...) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste

- se i contributi o premi versati ad una FPC sono direttamente trattenuti dal datore di lavoro tali somme non saranno più oneri deducibili dal reddito complessivo ma elementi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato a questo, fermo restando il limite di deduzione

Da oneri deducibili a elementi negativi



Mefop

- Per i contributi deducibili e direttamente trattenuti dal datore di lavoro l'iscritto ad una FPC potrà beneficiare anche di ulteriori agevolazioni fiscali o di natura sociale (detrazioni inversamente proporzionali al reddito o assegni nucleo familiare)
- Ovviamente, in questo caso, i contributi direttamente trattenuti dal datore di lavoro saranno computati ai fini del calcolo della deducibilità di ulteriori somme che il dipendente vorrà autonomamente versare alla stessa o ad altra FPC (cfr. prima parte art. 10 Tuir)



CONTRIBUTI PER I FAMILIARI A CARICO



- Per i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo di € 5.164,57
- Il decreto rinvia solo al limite di € 5.164,57 e non anche al maggior limite previsto per i lavoratori di prima occupazione successiva al 01.01.2007

Chi sono i soggetti fiscalmente a carico



Mefop

- Persona fiscalmente a carico
 - Coniuge, figli
 - o altra persona indicata nell'articolo 433 codice civile (persone obbligate agli alimenti)
 - genitori, discendenti prossimi, ascendenti prossimi, generi o nuore, suocero o suocera, fratelli o sorelle (germani o unilaterali)
 - che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
 - con un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili)

Persona a carico di più soggetti



Mefop

- Applicazione regole generali previste per gli oneri detraibili o deducibili
- Cfr. par. 2.1 Circolare 11/E/2007
 - la ripartizione della detrazione per familiari a carico non incide sulla ripartizione degli oneri detraibili/deducibili
 - quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione/deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Ma cfr. par. 2.1 Circolare 6/E/2006)
 - se il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento
 - qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento la percentuale di ripartizione
 - se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione/deduzione

Soggetti fiscalmente a carico con redditi ...



Mefop

- La deduzione spetta, in primo luogo, al soggetto fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, a quello cui questo risulta a carico (Circolare 29/E/2001)
- Ma la struttura dell'Irpef rende molto spesso irrilevante o poco conveniente la deduzione dei contributi dal reddito di una persona fiscalmente a carico
- Il tenore letterale della disposizione legislativa consente un'interpretazione più razionale, finalizzata ad evitare solamente una doppia deduzione



► **Circolare 70/E/2007**

-Per i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare eventualmente non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo di € 5.164,57

► **La stessa Agenzia delle entrate sembra aver modificato la propria posizione**

- somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta (non vi è una subordinazione alla deduzione dal reddito della persona fiscalmente a carico) (cfr. Istruzioni Modello 730/2013, pag. 42)

► **L'Agenzia delle entrate però ha specificato**

-che la deduzione compete anche per i contributi versati per le persone fiscalmente a carico “se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi” (cfr. Annuario del Contribuente 2013, Parte III, pag. 15)



IL LIMITE DI DEDUZIONE PER I NEO-OCCUPATI



•Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 01.01.2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui

Maggiore deduzione: destinatari



Mefop

- Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 01.01.2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

–Che cosa si intende per “lavoratori di prima occupazione”?

- soggetti che al 01.01.2007 non erano iscritti presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria** (cfr. Covip, giugno 2001, risposta ad un quesito e Circolare 70/E, par. 2.8)

–Qual è il significato dell'inciso “limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”?

Maggiore deduzione: limite temporale



Mefop

- Nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione (mera partecipazione) a tali forme
- Quindi, dal 6° al 25° anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare

Maggiore deduzione: aumento limite



Mefop

- Differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro meno i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione a FPC
- Comunque un importo annuo non superiore a € 2.582,29
- Dunque la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati a FPC non può superare in alcun caso l'importo di 7.746,86 euro annui

Risoluzione 131/E del 27.12.2011



Mefop

- norma finalizzata ad incentivare l'iscrizione a FPC dei lavoratori di prima occupazione post 01.01.2007
- possibile impiegare il “monte” accumulato (fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di € 7.746,86, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di € 5.164,57)
- nessun obbligo di ripartizione in quote costanti del “monte” non dedotto,
né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto “monte” in un dato anno

Regime opzionale della maggiore deduzione



Mefop

► **L'innalzamento del limite di deduzione per i neo-occupati rappresenta una facoltà e non obbligo**

-il neo-occupato decide liberamente *se e quando* avvalersi della disciplina di innalzamento del limite di deduzione

Le implicazioni per il datore di lavoro



Mefop


- ▶ **Il datore di lavoro è tenuto ad applicare la ritenuta d'acconto Irpef sulla parte imponibile del reddito di lavoro dipendente**
- ▶ **Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme trattenute al dipendente per oneri deducibili di cui all'art. 10 Tuir, alle condizioni ivi previste**

Anche i contributi eccedenti i 5.164,57 euro versati da un neo-occupato sono oneri deducibili ex art. 10 tuir


-il datore di lavoro è obbligato a computare anche i contributi eccedenti i 5.164,57 euro tra gli elementi negativi del reddito di lavoro dipendente

Necessaria una idonea comunicazione del neo-occupato

Maggiore deduzione per i neo-occupati: esempio grafico (1)



Maggiore deduzione per i neo-occupati: esempio grafico (2)





LA COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Contributi non dedotti (1)



Mefop

- Le eventuali contribuzioni eccedenti il limite di deduzione (5.164,57 € o il limite più alto previsto per i neo-occupati) concorrono a formare il reddito complessivo
- I contributi possono non dedursi anche quando non si supera il limite di deduzione
- Ma la parte di prestazione corrispondente ai contributi non dedotti non sconterà l'imposta al momento dell'erogazione

Contributi non dedotti (2)



- ▶ **L'iscritto deve comunicare alla FPC i contributi non dedotti o che non saranno dedotti**
- ▶ **entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento, ovvero**
- ▶ **se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione**

ALTRIMENTI

- ▶ **I contributi non dedotti saranno tassati nuovamente al momento dell'erogazione della prestazione ?**
 - Il contribuente potrà chiedere il rimborso ?
- ▶ **In caso di adesione a più FPC la comunicazione va fatta alla forma alla quale sono stati versati contributi non dedotti**



- la comunicazione dei contributi non dedotti versati nell'interesse di un soggetto fiscalmente a carico deve essere resa con riferimento all'iscritto alla FPC (fiscalmente a carico) e anche alla persona di cui questi è a carico



***L'IMPUTAZIONE TEMPORALE DELLA DEDUZIONE DEI
CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE***

La natura tributaria dei contributi

► **I contributi di previdenza complementare direttamente versati dall'iscritto sono oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef**

-art. 10, comma 1, lett. *e-bis*), Tuir

► **I contributi di previdenza complementare trattenuti al dipendente dal datore di lavoro sono elementi che non concorrono a formare il reddito di lavoro ai fini Irpef (elementi negativi del reddito di lavoro dipendente)**

-art. 51, comma 2, lett. h), Tuir

Imputazione al periodo di imposta

▶ L'Irpef è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma

▶ I contributi come oneri deducibili dal reddito complessivo

-Deduzione nell'anno in cui l'onere è sostenuto dal contribuente

Principio di cassa = anno di versamento dei contributi

▶ I contributi come elementi negativi del reddito di lavoro

-Imputazione all'anno in cui i contributi sono trattenuti dall'azienda

Principio di cassa = anno ritenuta in busta paga (circolare 78/E/2001)

Deroga: somme imputabili all'anno precedente se ad esso riferite ma trattenuti entro il 12 gennaio dell'anno successivo

Contributi versati con mezzi diversi dal contante



▶ **Per gli aderenti che versano i contributi direttamente alla Fpc con mezzi di pagamento diversi dal contante**

-anno in cui si utilizza la carta di credito

(risoluzione 77/E/2007 su contributi a una cassa professionale)

-anno in cui si consegna l'assegno bancario o circolare

(risoluzione 138/E/2009 sulla determinazione del reddito di lav. aut.)

-anno in cui si dispone il bonifico

(prassi su principio di cassa e su oneri detraibili/deducibili in genere,
cfr. ad es. par. 3.3 circolare 38/E/2010)

Contributi versati tramite l'azienda



▶ **Per gli aderenti che versano i contributi tramite il datore di lavoro**

-anno in cui si subisce la ritenuta in busta paga anche se l'azienda versa tali somme nell'anno successivo

(Circolare 29/E/2001, cap. I, par. 2.10)

Anno di versamento vs Anno di accredito



Per tutti i tipi di aderenti a una Fpc

▶ **Rilevante l'anno in cui le somme escono dalla sfera di disponibilità del contribuente (iscritto alla Fpc)**

-mediante versamento diretto o ritenuta in busta paga

▶ **Irrilevante l'anno in cui tali somme giungono alla Fpc**

-irrilevante l'anno di abbinamento alla posizione individuale



I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELL'ONERE DEDUCIBILE

I giustificativi degli oneri

▶ **Per i contributi direttamente versati dall'iscritto**

-idonea documentazione attestante il sostenimento dell'onere

▶ **Per i contributi versati dal datore di lavoro (o versati dal dipendente ma considerati dall'azienda in sede di conguaglio)**

-generalmente il dipendente non dovrebbe essere in possesso della documentazione comprovante la spesa

(circolare 18/E/2009)

▶ **Da escludere che possa avere valenza fiscale la comunicazione periodica inviata dalla Fpc**

Contributi versati tramite azienda e direttamente



Mefop

▶ **Nelle ipotesi in cui il lavoratore dipendente versi contributi sia per il tramite dell'azienda che (allo stesso o ad altra Fpc) direttamente ...**

(deduzione in sede di dichiarazione dei redditi della medesima tipologia di onere esclusa dal reddito da parte del sostituto d'imposta e risultante dal modello Cud)

▶ **... l'iscritto deve apporre sul documento di versamento dei contributi un'annotazione sottoscritta attestante che tali somme non sono state escluse dal reddito di lavoro dipendente**

fine di evitare che una stessa somma possa essere dedotta due volte (Circolare 18/E/2009)

Documentazione per oneri versati ai familiari



► **Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico, la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa**

(Circolare 11/E/2007)

► **se il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento**

-qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento la percentuale di ripartizione

Precisazione: per i figli fiscalmente a carico di entrambi i genitori il limite di deduzione totale è sempre pari a

5.164,57

spese sportive)

(risoluzione 50/E/2009 su detrazione



SCELTA COMPARTO E CAMBIO COMPARTO

- Scelta all'atto dell'adesione
 - Silenti – Garantito (possibilità di cambio)
 - Contrattuali – Garantito (possibilità di cambio)
 - Espliciti – scelta al momento dell'adesione (max 2 comparti)
- Cambio dopo 12 mesi